

SENTENZA/DECRETO
N° 453/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione civile

R. G. 2325/2007

CRON: 3192

REP: 240

composto dai seguenti magistrati:

Dott. Salvatore Felto – Presidente

Dott. Viviana Urso – Giudice rel.

Dott. Viviana Di Gesu – Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa iscritta al n. 2325/07 R.G. proposta da:

Avv. Marco Spadaro nella qualità di Curatore del Fallimento di
FAEGI s.r.l. e.F. 00964080399

rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Scimò, per procura a margine
del ricorso, presso il cui studio in Siracusa viale Teocrito 139 è elettivamente
domiciliato

RICORRENTE

contro:

Intesa Sanpaolo S.p.a. e. F. 00799960158

in persona del procuratore speciale dott. Virgilio Cederle, con sede in
Torino piazza San Carlo 156, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Staiti del
foro di Messina per procura in calce alla copia notificata del ricorso ed
elettivamente domiciliata in Siracusa via San Giovanni alle Catacombe 7, presso
lo studio dell'avv. Luciano Puzzo

RESISTENTE

e con l'intervento di:

Le Caravelle S.r.l.

in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Gradenigo, con sede in Siracusa via dell'Olimpiade 4, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco Tita e Francesco Sgroi del foro di Catania, per procura a margine della comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliata in Siracusa viale Teracati 65, presso lo studio dell'avv. Cesare Amato

INTERVENIENTE VOLONTARIA

avente ad oggetto: azione revocatoria fallimentare

Va premesso che in corso di causa si è costituita la società Le Caravelle S.r.l. deducendo la sopravvenuta omologazione del concordato fallimentare da lei proposto quale terzo assumtore e dichiarando di surrogarsi nei diritti e nelle domande, eccezioni e difese proposte dalla Curatela, in forza della cessione delle azioni prevista nel concordato.

Preliminarmente va rigettata l'eccezione sollevata dalla resistente in ordine alla scelta del rito: appare corretta infatti l'applicazione del rito camerale ai sensi dell'art. 24 II comma legge fall. modificata dal d.lvo 5/06, in vigore alla data della proposizione della domanda, valendo per la successione nel tempo delle norme processuali il principio dell'immediata applicazione (*tempus regit actum*).

Nel merito, il Curatore ha dedotto che la società fallita ha effettuato sul conto corrente intrattenuto con la Banca Intesa, oggi Intesa S. Paolo S.p.a., una serie di rimesse che hanno ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria sulla fallita, chiedendo la condanna della Banca al pagamento di € 22.753,10 pari alla differenza tra l'ammontare massimo del debito nel periodo di riferimento e il debito sussistente alla data del fallimento. La convenuta si è costituita contestando la domanda sia sotto il profilo soggettivo, deducendo il difetto di prova della conoscenza dello stato d'insolvenza, sia sotto il profilo oggettivo, escludendo la sussistenza di rimesse revocabili a norma del novellato art. 67 legge fall.

Non è controverso tra le parti che all'odierna domanda si applica la disciplina della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancarie contenuta nell'art. 67 legge fall., come novellato dalla legge 80/2005.

La norma condiziona la revocabilità delle rimesse al tempo della loro



esecuzione (sei mesi antecedenti il fallimento) e all'effetto delle stesse di ridurre in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria della fallita.

Sebbene con la riforma, che prevede espressamente la revocabilità delle "rimesse" bancarie - da intendersi come atti che conducono a crediti e disponibilità in favore del correntista e come tali suscettibili di ridurre la sua esposizione debitoria - abbia perso notevolmente d'interesse la distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie, elaborata dalla giurisprudenza precedente al fine di ricondurle nella diversa nozione di "pagamenti", va osservato che la Banca non ha dato la prova dell'affidamento del conto, per cui tutte le rimesse su conto passivo devono essere considerate solutorie. Il Consulente tecnico nominato ha poi verificato che, anche volendo considerare i dati emergenti dalla visura della Centrale Rischi prodotta dalla Curatela, dalla quale il conto risulterebbe affidato per l'importo di € 120.000,00 in ogni caso il saldo è sempre stato, per l'intero semestre "sospetto", oltre il limite di fide: anche in tale caso pertanto le rimesse avrebbero indubbiamente natura solutoria.

Ai fini della revocabilità le rimesse devono determinare la riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria: consistenza e durevolezza quindi sono concetti che non devono essere riferiti né alle rimesse, né all'esposizione debitoria, ma al rapporto tra tali due elementi, per cui ciò che rileva è la consistenza del rientro.

La "consistenza" pertanto non va intesa come un valore assoluto, ma come un valore relativo, che dipende dall'entità massima dell'esposizione debitoria nel periodo, dall'entità dell'esposizione debitoria al momento in cui le rimesse sono effettuate, dall'entità media dei versamenti in entrata e dall'entità delle uscite.

Allo stesso modo anche il requisito della durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria determinata dalla rimessa deve essere inteso non in senso assoluto, come riduzione definitiva del credito, ma in senso relativo, come riduzione non transitoria, la cui durata sarà determinata in concreto tenendo conto della frequenza delle movimentazioni del conto: la durevolezza richiederà un tempo più o meno lungo a seconda che il conto presenti una movimentazione occasionale o invece a frequenza anche infragiornaliera.

Il CTU ha verificato che il conto corrente *de quo* presenta movimenti in

entrata legati quasi esclusivamente ad incassi POS di importi ridotti oltre ad alcuni versamenti in contanti di importi più consistenti e che nessuno dei versamenti evidenzia un' apprezzabile stabilità dell' effetto solutorio a causa dei successivi prelievi. Tale situazione emerge paraltro dall' elenco dei movimenti ad uso interno prodotto dalla curatela.

Va escluso quindi che vi siano rimesse revocabili, in quanto difettano entrambi i requisiti della consistenza e della durezza della riduzione del debito.

Per completezza, va escluso altresì che la parte attrice abbia provato la sussistenza dell' elemento soggettivo dell' azione revocatoria.

Per costante giurisprudenza della Cassazione, in tema di azione revocatoria la prova dello stato di insolvenza dell' imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo la concreta situazione psicologica della parte e non anche la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche della controparte. Non ponendo tuttavia la legge alcun limite ai mezzi di prova esperibili dal curatore, gli elementi indicativi della concreta conoscibilità della situazione di insolvenza possono risultare anche da semplici indizi, purché ad essi sia attribuita l' efficacia probatoria delle cd. presunzioni semplici.

Nel caso *de quo* vengono indicate quali indizi della *scientia decotiois* le attestazioni della Banca d' Italia - Centrale dei Rischi, ma dal documento prodotto non risultano iscrizioni "a sofferenza" della società fallita, ma soltanto iscrizioni nella categoria "rischi a revoca" nella quale confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa per le quali l' intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall' esistenza di una giusta causa. Non può pertanto trarsi da tali iscrizioni nessuna presunzione di conoscenza dello stato d' insolvenza.

La domanda deve quindi essere rigettata.

Appaiono sussistere giusti motivi per compensare le spese processuali tra le parti.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e

compensa le spese processuali.

Così deciso in Siracusa nella camera di consiglio dell'8.4.2011.

Il Giudice estensore



Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 20-4-2011

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
- Dott.ssa Rosa Pignatelli -

Fatti amin
20-04-11